Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 22 giugno 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 145 DEL 22 GIUGNO 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **Società anonima italiana per le strade ferrate Meridionali, in Firenze:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Parabiago:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Adda - Officine elettrotecniche e meccaniche, in Lodi:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1939-XVII. — **Comune di Novate Milanese:** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1939-XVII. — **Comune di Fiume:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Municipio di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 116ª estrazione del 5 giugno 1939-XVII. — **Società anonima italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in Milano:** Errata-corrige. — **Società anonima Edison, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 novembre 1938-XVII, n. 2287.

Riconoscimento della personalità giuridica della Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale istituita in Pisa e approvazione dello statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale istituita in Pisa, a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, è dalla stessa data riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per la Scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Pisa, visto e firmato, d'ordine Nostro, del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 53. — MANCINI.

Statuto della Regia scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Pisa

Art. 1.

La Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale di Pisa ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati delle scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

La scuola consta dei corsi completi di cui alla tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini la scuola oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 59.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.

Il Comune provvede pure al personale di segreteria e al personale di servizio.

Art. 5.

Sono organi della scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Pisa;

c) di un rappresentante della provincia di Pisa;

d) del direttore della scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della scuola con una somma annua non inferiore a L. 3000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della scuola sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo, la gestione economica e patrimoniale della scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della scuola o alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il direttore nella compilazione del regolamento interno della scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, numero 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, numero 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi della scuola, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificate dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di licenza tecnica, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Art. 15.

Per esonero totale o parziale del pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XVI, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-XI, n. 889 spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500 (cinquecento). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA

DELLA REGIA SCUOLA TECNICA AD INDIRIZZO COMMERCIALE DI PISA

Numero dei corsi della scuola: Direzione con l'obbligo dell'insegnamento (grado 7°).

Un corso completo. N. 4 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

Personale direttivo ed insegnante

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A: N.	Posti di ruolo nel gruppo A: Ruolo e grado	Incaricati	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Direzione, con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7°	—	
2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Nelle due classi della scuola.
3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzione di commercio e pratica commerciale.	1	Id.	—	Id.
4. Scienze naturali e fisica, merceologia.	1	Id.	—	Id.
5. Seconda lingua straniera	1	Id.	—	Id.
6. Prima lingua straniera	—	—	1	
7. Calligrafia	—	—	1	
8. Stenografia	—	—	1	
9. Dattilografia	—	—	1	
10. Religione	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 24 novembre 1938-XVII, n. 2288.

Riconoscimento della personalità giuridica della Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale istituita in Como e approvazione dello statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale istituita in Como a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, è dalla stessa data riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per la Scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Como, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 52. — MANCINI.

Statuto della Regia scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Como.

Art. 1.

La Regia scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Como ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

La scuola consta dei corsi completi di cui alla tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, la scuola oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 59.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.

Il Comune provvede pure al personale di segreteria e al personale di servizio.

Art. 5.

Sono organi della scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Como;

c) di un rappresentante della provincia di Como;

d) del direttore della scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli Enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della scuola con una somma annua non inferiore a L. 3000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della scuola sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo, la gestione economica e patrimoniale della scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della scuola o alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre le mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il collegio dei professori assiste il direttore nella compilazione del regolamento interno della scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, numero 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, numero 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi della scuola, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificate dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837 e 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *c*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di con-

dizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione e di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di licenza tecnica, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero delle tasse di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale del pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito a cui si intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente, i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500 (cinquecento). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA
DELLA REGIA SCUOLA TECNICA AD INDIRIZZO COMMERCIALE
DI COMO

Numero dei corsi della scuola: Un corso completo

Direzione con l'obbligo dell'insegnamento (grado 7°)
N. 4 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8 grado)

Personale direttivo e insegnante

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Direzione, con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo	*1	Grado 7°	—	—
2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista)	1	Ruolo *B* (dall'11 all'8° grado)	—	Nelle due classi della scuola.
3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzione di commercio e pratica commerciale	1	Id.	—	Id.
4. Scienze naturali e fisica, merceologia	1	Id.	—	Id.
5. Seconda lingua straniera	1	Id.	—	Id.
6. Prima lingua straniera.	—	—	1	—
7. Calligrafia	—	—	1	—
8. Stenografia	—	—	1	—
9. Dattilografia	—	—	1	—
10. Religione	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 24 novembre 1938-XVII, n. 2289.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1938-39.

N. 2289. R. decreto 24 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono approvate variazioni di bilancio, in virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1938-XVII

REGIO DECRETO-LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 835.
Nuovi provvedimenti in materia doganale per favorire, nel Regno, la produzione della gomma da « guayule ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti la legge 12 gennaio 1933, n. 141, il R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, il R. decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 848;
Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1243;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2392, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 599;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare particolari provvedimenti, oltre quelli già adottati col R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2392, per favorire, nel Regno, la coltivazione delle piante da guayule;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le agevolezze doganali previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2392, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 599, per la importazione di semi e piante di guayule, da parte di Ente munito di licenza, nonchè dei macchinari e materiali occorrenti alla produzione di gomma da detta pianta, sono estese ai materiali e macchinari, che non siano di corrente fabbricazione nel Regno, destinati alla coltivazione e alla raccolta delle piante di guayule.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 70. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 836.
Trattamento di alcuni prodotti, in uscita dal Regno, destinati ad essere consumati nel territorio della Repubblica di San Marino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;
Vista la legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, allegato *A;*
Vista la legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, che istituisce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di precisare il trattamento da farsi a taluni prodotti che escono dal territorio dello Stato per essere consumati nel territorio della Repubblica di San Marino;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con quello per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Non si fa luogo alla restituzione dei diritti di dogana pagati sulle materie prime, all'abbuono o alla restituzione delle imposte di fabbricazione, alla restituzione della tassa scambio, allo scarico di bollette di temporanea importazione per i prodotti che escono dal territorio del Regno per essere consumati nel territorio della Repubblica di San Marino.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 65. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 maggio 1939-XVII, n. 837.

Protezione temporanea accordata alle invenzioni che figureranno nella X Fiera del Levante che si terrà a Bari dal 6 al 21 settembre 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella X Fiera del Levante che si terrà a Bari dal 6 al 21 settembre 1939-XVII godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 61. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 838.

Approvazione dello statuto dell'Associazione mineraria siciliana, con sede in Palermo.

N. 838. R. decreto 9 maggio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto dell'Associazione mineraria siciliana, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 aprile 1939-XVII, n. 839.

Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti tra industriali e commercianti di apparecchi per la radio-diffusione.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto l'Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti tra industriali e commercianti di apparecchi per la radio-diffusione, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 30 aprile 1938-XVI tra la Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici e metallurgici e la Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati;
Visto l'Accordo integrativo dell'Accordo economico collettivo 30 aprile 1938-XVI, per la disciplina dei rapporti economici tra industriali e commercianti di apparecchi radio, stipulato tra le stesse Federazioni il 30 aprile 1938-XVI;
Visto l'Accordo concernente la convenzione per la fornitura in conto deposito degli apparecchi radio tra industriali e commercianti, stipulato tra le stesse Federazioni il 30 aprile 1938-XVI;
Visto il parere espresso dalla Corporazione della metallurgia e della meccanica sui tre accordi anzidetti, in data 21 luglio 1938-XVI;
Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 9 marzo 1939-XVII;
Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

Articolo unico.

È disposta la pubblicazione dell'Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti tra industriali e commercianti di apparecchi per la radio-diffusione, dell'annesso Accordo integrativo e dell'Accordo concernente la convenzione per la fornitura degli apparecchi radio in conto deposito.
Il testo degli accordi, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1939-XVII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti tra industriali e commercianti degli apparecchi per la radiodiffusione.

L'anno 1938-XVI il giorno 30 del mese di aprile in Roma,

TRA

la Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici e metallurgici, rappresentata dal proprio direttore gr. uff. ing. Emilio Ichino a ciò delegato dal presidente della Federazione stessa senatore ing. Arturo Bocciardo,

E

la Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati, rappresentata dal proprio vice presidente comm. Mario Cambi, a ciò delegato dal presidente della Federazione stessa comm. Enrico Broili,
con l'intervento dei rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali e della Confederazione fascista dei

commercianti, riconosciuta la necessità di disciplinare i rapporti economici tra industriali e commercianti degli apparecchi per la radio-diffusione si è addivenuti alla stipulazione del seguente accordo economico collettivo a carattere nazionale.

Art. 1.

La produzione degli apparecchi radio sarà venduta al pubblico solo da chi sia munito della speciale licenza rilasciata dal Ministero delle comunicazioni ai sensi della legge 3 dicembre 1934, n. 1988, e della licenza prescritta dal Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2174.

Art. 2.

Le ditte costruttrici hanno l'obbligo di pubblicare i propri listini della stagione ponendoli a disposizione dei commercianti non oltre la data dell'apertura della Mostra nazionale della Radio.

Detti listini dovranno contenere la descrizione dei singoli tipi di apparecchi specificandone le caratteristiche principali ed indicandone il prezzo di vendita al pubblico.

Le ditte costruttrici, qualora intendano apportare variazioni di tipi e di prezzi nel proprio listino stagionale, avranno la facoltà di pubblicare una seconda edizione di tale listino la quale, di regola, non dovrà essere pubblicata prima del mese di febbraio di ogni anno.

In aggiunta a tali listini della stagione in corso le ditte costruttrici dovranno tenere a disposizione del commercio anche i listini relativi alla produzione della stagione precedente.

È fatto obbligo a tutti coloro che sono autorizzati alla vendita di apparecchi radio di tenere esposti al pubblico i menzionati listini.

Art. 3.

Per tutta la durata della stagione radio, salvo quanto disposto dall'articolo precedente, non potranno essere apportate ulteriori variazioni ed aggiunte di tipi nè di prezzi nei listini della stagione in corso, salvo eventuali modifiche nei mobili contenenti gli apparecchi e salvo eventuali variazioni od aggiunte autorizzate dalle competenti Federazioni in accordo tra loro, e, per quanto concerne i prezzi, eventuali variazioni autorizzate dal Ministero delle corporazioni in base alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 4.

Per « stagione radio » ai fini del presente accordo si intende il periodo intercorrente tra il 1° settembre di ogni anno e il 31 agosto dell'anno successivo.

La vendita al pubblico degli apparecchi della nuova stagione ha inizio al 1° settembre; le ditte costruttrici potranno iniziare le consegne e le vendite al commercio dei detti apparecchi della nuova stagione a partire dal 1° agosto di ogni anno, sempre che per tale epoca abbiano già pronti i relativi listini.

Art. 5.

Sui prezzi di listino della stagione, ridotti al netto di tasse, verrà concesso ai rivenditori autorizzati, siano essi grossisti o dettaglianti, uno sconto base in misura uniforme; in aggiunta potranno essere concessi sconti addizionali o scale premio, purchè lo sconto complessivo non risulti in nessun caso, salvo quanto dispone l'ultimo capoverso del presente articolo, superiore alla percentuale che verrà stabilita con le modalità di cui al comma seguente.

Gli sconti base e le percentuali massime di sconto raggiungibili con l'applicazione delle scale premio e degli sconti addizionali verranno stabiliti annualmente dalle Federazioni competenti, in accordo fra loro, non oltre il 15 maggio di ogni anno e si intenderanno riferiti alla « stagione radio » che avrà inizio il 1° settembre successivo.

Gli sconti addizionali, le scale premio e le modalità per la loro liquidazione saranno determinate mediante trattative dirette tra le ditte industriali e i singoli commercianti e la relativa applicazione da parte di ogni ditta costruttrice dovrà effettuarsi in ciascuna piazza con uniformità per tutti i rivenditori autorizzati della stessa piazza.

Gli sconti di cui sopra si intendono comprensivi di qualsiasi ulteriore facilitazione.

Fa eccezione a quanto sopra la vendita del « Radiobalilla » per il quale lo sconto ai commercianti è stato fissato indipendentemente dal presente accordo.

A partire dal 15 maggio di ciascun anno le ditte costruttrici potranno concedere sconti e premi più elevati, limitatamente alla produzione compresa nei listini della stagione iniziatasi nel settembre precedente ed in quelli delle stagioni anteriori.

Art. 6.

La fornitura degli apparecchi radio dall'industria alle rivendite autorizzate potrà avvenire in conto assoluto e in conto deposito.

Per le forniture in conto deposito varranno le norme stabilite con l'apposito regolamento che forma parte integrante del presente accordo.

Art. 7.

Lo sconto base e correlativamente le percentuali massime di sconto di cui all'art. 5 dovranno essere ridotte nel caso di apparecchi forniti in conto deposito.

Detti sconti potranno essere inoltre ridotti:

a) qualora il commerciante nell'effettuare le operazioni di vendita non assuma lo « star del credere »;

b) qualora il commerciante esplichi la vendita di apparecchi radio come attività puramente accessoria.

La misura delle riduzioni di cui sopra sarà fissata secondo quanto detto nel secondo comma dell'art. 5.

Art. 8.

I prezzi di vendita ai commercianti di cui all'art. 5 si intendono comprensivi del costo e della confezione degli imballaggi normali, mentre ne restano escluse le spese di trasporto.

Art. 9.

Il pagamento degli importi corrispondenti alle forniture di apparecchi radio compiute dall'industria al commercio, potrà essere effettuata sia per contanti che con operazioni cambiarie.

Nel caso di pagamento entro i 30 giorni data fattura, sarà concesso uno sconto cassa pari al 3 % sull'importo al netto di tasse e bolli.

Qualora il pagamento venga effettuato con operazioni cambiarie — da contenersi entro il termine massimo di 12 mesi — sarà addebitato, oltre le spese della tariffa bancaria, l'interesse bancario corrente, praticato sulla piazza della ditta costruttrice maggiorato dell'1 %.

Art. 10.

Le ditte costruttrici garantiranno ai commercianti contro ogni difetto di costruzione gli apparecchi ad essi forniti in conto assoluto, e sino a quando tali apparecchi si trovino presso gli stessi commercianti invenduti, per un periodo massimo di mesi nove dalla data della spedizione. Non ap-

pena gli apparecchi risultino venduti al pubblico, tale garanzia verrà a cessare e sarà sostituita da quella prevista dall'art. 13 la cui durata è di tre mesi dalla data della consegna dell'apparecchio all'acquirente privato, essendo inteso che tale garanzia non potrà più essere concessa dalle ditte costruttrici quando sia già decorso il termine di mesi nove dalla data di spedizione degli apparecchi ai commercianti.

Per gli apparecchi in conto deposito la garanzia all'acquirente privato di cui all'art. 13 avrà inizio al momento della vendita.

Per le valvole termoioniche valgono le condizioni di garanzia stabilite dai fabbricanti di valvole.

Art. 11.

Gli apparecchi per radio-diffusione compresi nei listini della stagione in corso dovranno essere venduti al pubblico ai prezzi indicati nei detti listini.

Le due Federazioni interessate potranno, in accordo tra loro, concedere eventuali deroghe a quanto sopra a partire dal 15 maggio di ciascun anno.

Le ditte costruttrici ed i rivenditori autorizzati si riservano il diritto di concedere eventuali facilitazioni ai propri dipendenti nelle vendite di apparecchi per loro uso, nel limite di un apparecchio per famiglia; tali vendite non potranno essere rinnovate allo stesso dipendente se non siano trascorsi almeno due anni.

Art. 12.

Nelle vendite rateali al pubblico dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) la rateazione non potrà superare in nessun caso i 18 mesi per gli apparecchi a onda plurima e i mesi 24 per gli apparecchi ad onda media con pagamento di almeno il 10 % in contanti alla ordinazione;

b) sui prezzi di listino dovrà essere apportata una maggiorazione da definirsi annualmente fra le due Federazioni.

Detta maggiorazione si intenderà comprensiva degli interessi e di ogni altra spesa accessoria contrattuale relativa all'incasso delle rate;

c) le vendite a rate verranno effettuate col patto di riservato dominio.

Art. 13.

I rivenditori autorizzati accorderanno agli acquirenti privati — sia in caso di vendita a contanti che in caso di vendita rateale — le stesse garanzie concesse dalle ditte costruttrici ai commercianti ai sensi del precedente art. 10 per tre mesi dalla data della consegna degli apparecchi.

Detta garanzia di tre mesi sarà assunta in proprio dalla ditta costruttrice, sempre che non sia già decorso il periodo di nove mesi di garanzia di cui all'art. 10 quando si tratti di apparecchi forniti in conto assoluto. Per gli apparecchi forniti in conto deposito la concessione di detta garanzia non è subordinata al decorso del termine di nove mesi di cui sopra.

Per le valvole termoioniche vale quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 10.

Agli effetti di tali garanzie il rivenditore autorizzato è tenuto a provare al produttore la data della avvenuta vendita.

Art. 14.

Le consegne di apparecchi in prova sono consentite soltanto per un massimo di 10 giorni.

Art. 15.

Sono vietate le forme di facilitazione nei confronti del pubblico equivalenti ad una modificazione ai prezzi di listino quali: regali, impegni di manutenzione gratuita oltre il limite della garanzia, forniture gratuite di materiali accessori, installazioni gratuite di antenne e simili, cambi di merce estranea al commercio radio, ecc.

Per i cambi di apparecchi vecchi i commercianti seguiranno le norme che all'uopo saranno emanate dalla Federazione dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati, sentita la Federazione degli industriali meccanici e metallurgici.

Art. 16.

È vietata la corresponsione di premi e simili a persone che funzionano da intermediari nelle vendite al pubblico, a meno che si tratti di agenti stabilmente incaricati che esercitano tale attività con carattere professionale.

Art. 17.

Per i casi di cui all'art. 3, all'art. 5, comma 2 e comma 6, all'art. 7, all'art. 11, comma 2°, all'art. 12, lettera *b*), qualora non si giunga ad un accordo tra le Federazioni interessate, dovrà essere richiesto l'intervento delle superiori Confederazioni per la composizione della controversia.

Gli accordi di cui sopra saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 18.

In caso di inosservanza del presente Accordo, si applicano, oltre le sanzioni previste dagli statuti delle Federazioni stipulanti quelle dell'art. 11, comma 2°, della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

L'inosservanza dell'Accordo dà luogo in danno dell'inadempiente anche alla risoluzione di pieno diritto dei contratti individuali stipulati fra le ditte costruttrici e commercianti.

Art. 19.

Sono inoltre sottoposti alla disciplina del presente accordo:

a) il commercio degli « chassis » radio;

b) il commercio delle « sottomarche »;

c) il commercio degli apparecchi con « marche » proprie dei commercianti; in tal caso le ditte costruttrici sono tenute a darne notizia alla Federazione dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati e le ditte commerciali sono tenute a pubblicare i listini con le modalità di cui all'art. 2.

Art. 20.

Il presente Accordo non si applica ai costruttori di apparecchi radio appartenenti alle categorie artigiane.

Art. 21.

Il presente accordo entra in vigore il 1° settembre 1938-XVI ed ha durata di un anno. Esso si intenderà rinnovato tacitamente per eguale periodo ove non intervenga regolare disdetta da parte di una delle Associazioni contraenti, comunicata all'altra almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza annuale.

p. *La Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici e metallurgici*
EMILIO ICHINO

p. *La Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati*
MARIO CAMBI

p. *La Confederazione fascista degli industriali*
GIOVANNI BALELLA

p. *La Confederazione fascista dei commercianti*
MARIO RACHELI

Visto: *Il Segretario generale del Consiglio Naz. Corporazioni*
ANSELMI

Accordo integrativo dell'accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra industriali e commercianti degli apparecchi per la radio-diffusione.

L'anno 1938-XVI il giorno 30 del mese di aprile in Roma,

TRA

la Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici e metallurgici, rappresentata dal proprio direttore gr. uff. ing. Emilio Ichino a ciò delegato dal presidente della Federazione stessa senatore ing. Arturo Bocciardo,

E

la Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati, rappresentata dal proprio vice presidente comm. Mario Cambi, a ciò delegato dal presidente della Federazione stessa comm. Enrico Broili,

con l'intervento dei rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali e della Confederazione fascista dei commercianti, si è addivenuti alla stipulazione del seguente Accordo integrativo dell'Accordo economico collettivo a carattere nazionale per la disciplina dei rapporti tra industriali e commercianti degli apparecchi per la radio-diffusione stipulato dalle stesse due Federazioni il giorno 30 del mese di aprile 1938-XVII.

Art. 1.

Il presente Accordo integrativo avrà valore per la stagione radio 1° settembre 1938-XVI-31 agosto 1939-XVII.

Art. 2.

A chiarimento dell'Accordo si specifica che esso si riferisce alle vendite al pubblico le quali non comprendono le vendite agli Enti statali e parastatali quali i Ministeri interessati alla radiofonia, gli Enti concessionari e le Società di esercizio radio, l'Ente Radio Rurale, la Direzione generale del Dopolavoro, i Comandi delle Forze armate, sempre che gli apparecchi venduti a tali Enti siano destinati alle loro sedi e non ai loro dipendenti ed organizzati.

In via eccezionale sono inoltre autorizzate le forniture della « SAFAR » all'Istituto nazionale delle assicurazioni per gli apparecchi abbinati a polizza di assicurazione sulla vita, sino ad esaurimento dei contratti in corso.

Art. 3.

(Riferimento all'art. 5 dell'Accordo).

Lo sconto base sui prezzi di listino, ridotti al netto di tasse, è stabilito in ragione del 30 %.

La percentuale massima di sconto raggiungibile con applicazione delle scale premio e degli sconti addizionali in aggiunta allo sconto base non dovrà superare in nessun caso, sia che si tratti di grossisti che di dettaglianti, il 45 % per le ditte la cui produzione nell'anno antecedente è stata inferiore a 10.000 apparecchi, ed il 40 % per le altre.

Con riferimento a quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 5, si conviene che dal 15 maggio al 31 agosto la prevista maggiorazione di sconti e premi, per gli apparecchi della stagione iniziatasi nel settembre precedente, potrà al massimo essere del 10 %: essa sarà invece libera successivamente.

Art. 4.

(Riferimento all'art. 7 dell'Accordo).

Nel caso di apparecchi forniti in conto deposito lo sconto base sarà ridotto al 25 %.

Coll'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 7, lo sconto base non potrà mai essere inferiore al 25 %.

Nei casi di cui sopra, correlativamente alla riduzione dello sconto base, anche le percentuali massime di sconto di cui al secondo comma dell'articolo precedente, saranno ridotte rispettivamente al 40 % ed al 35 %.

Art. 5.

(Riferimento all'art. 11 dell'Accordo).

A partire dal 15 maggio è concessa la vendita al pubblico a prezzi inferiori a quelli indicati nei listini, sempre che si tratti di apparecchi della stagione iniziatasi il 1° settembre precedente o delle stagioni anteriori.

Art. 6.

(Riferimento all'art. 12 dell'Accordo).

Nelle vendite rateali al pubblico verrà apportata, sui prezzi di listino, una maggiorazione del 0,75 % per ogni mese di rateazione, ferme restando le altre condizioni di vendita.

p. *La Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici e metallurgici*
EMILIO ICHINO

p. *La Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati*
MARIO CAMBI

p. *La Confederazione fascista degli industriali*
GIOVANNI BALELLA

p. *La Confederazione fascista dei commercianti*
MARIO RACHELI

Visto: *Il Segretario generale del Consiglio Naz. Corporazioni*
ANSELMI

Convenzione per deposito di apparecchi radio

L'anno 1938-XVI il giorno 30 del mese di aprile in Roma,

TRA

la Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici e metallurgici, rappresentata dal proprio direttore gr. uff. ing. Emilio Ichino a ciò delegato dal presidente della Federazione stessa senatore ing. Arturo Bocciardo,

E

la Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati, rappresentata dal proprio vice presidente comm. Mario Cambi, a ciò delegato dal presidente della Federazione stessa comm. Enrico Broili,

con l'intervento dei rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali e della Confederazione fascista dei commercianti, si è addivenuti alla stipulazione della seguente convenzione relativa alle condizioni alle quali dovrà essere effettuata la fornitura di apparecchi radio dall'industria al commercio in conto deposito, e che dovrà essere considerata come parte integrante dell'Accordo economico collettivo a carattere nazionale per la disciplina dei rapporti tra industriali e commercianti degli apparecchi per la radio-diffusione, stipulato tra le stesse Federazioni il giorno 30 del mese di aprile 1938-XVI:

Art. 1.

Alle condizioni stabilite nella presente convenzione, gli industriali invieranno in deposito per la vendita apparecchi radioriceventi dei loro tipi più correnti.

La determinazione del quantitativo di apparecchi da affidare in deposito è rimessa al giudizio insindacabile della ditta costruttrice.

La sostituzione degli apparecchi venduti, o ritirati dal costruttore, o comunque usciti dal deposito, è parimenti rimessa al giudizio insindacabile della stessa ditta costruttrice, restando asclusi ogni compenso od indennizzo per ritardata o mancata sostituzione.

Gli apparecchi in deposito restano di proprietà della ditta costruttrice.

La stipulazione di contratti per la consegna di apparecchi in conto deposito non implica concessione di esclusiva nemmeno nella zona del depositario.

Art. 2.

Qualora gli apparecchi vengano forniti muniti delle relative valvole, le condizioni da osservarsi nei riguardi di dette valvole nel caso di restituzione degli apparecchi, verranno determinate mediante accordi diretti tra le ditte costruttrici ed i singoli commercianti.

Art. 3.

Gli apparecchi in deposito dovranno essere costantemente esposti in vetrine e in altro luogo ben visibile al pubblico.

Gli apparecchi in deposito non potranno essere consegnati a nessun titolo a terzi, prima della vendita, senza autorizzazione della ditta costruttrice.

E' però consentito al depositario di consegnare detti apparecchi in prova a probabili acquirenti, notoriamente solvibili, per un periodo non superiore a 10 giorni.

Il depositario dovrà notificare tempestivamente al costruttore qualunque procedura legale che sia iniziata sopra gli apparecchi in deposito.

Ferma restando la garanzia del costruttore per i difetti di costruzione, il depositario risponderà verso la ditta costruttrice per ogni perdita o deterioramento degli apparecchi durante il deposito anche se prodotti da furto, incendi o da qualsiasi altro evento sebbene fortuito e imprevedibile.

La responsabilità del depositario non cessa per gli apparecchi dati in prova.

Art. 4.

La ditta costruttrice potrà disporre degli apparecchi in deposito in qualsiasi momento senza preavviso e senza compenso od indennizzo.

Il depositario spedirà, a richiesta del costruttore, gli apparecchi da questo indicati al costruttore stesso od a terzi secondo le disposizioni che gli verranno impartite e curando l'imballaggio e quanto altro inerente alla spedizione. In difetto, trascorsi quindici giorni dalla richiesta, sarà facoltà del costruttore di addebitare in conto fisso al depositario gli apparecchi non restituiti emettendo fattura per pagamento a presentazione. Il costruttore potrà tuttavia non usare di tale facoltà ed insistere per la restituzione valendosi dei mezzi di legge ed esperendo anche verso terzi, a spese del depositario, ogni opportuna azione.

La restituzione, per qualsiasi motivo avvenga, dovrà farsi nei magazzini del costruttore, salvo diverse istruzioni da questi impartite.

Art. 5.

Oltre i libri e registri prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il depositario dovrà tenere un libro degli apparecchi in prova, annotandovi il numero di matricola di ciascun apparecchio e tutti gli altri dati atti ad individuarlo, il nome e l'indirizzo della persona cui l'apparecchio viene consegnato e il tempo stabilito per la prova.

Indipendentemente dalla comunicazione dell'estratto del proprio libro delle merci in conto deposito nei termini stabiliti dalla legge, il depositario dovrà comunicare per iscritto al costruttore lo stato del deposito in via ordinaria ogni fine mese ed in via straordinaria entro cinque giorni dalla eventuale richiesta del costruttore.

Il depositario dovrà altresì consentire in qualsiasi momento ad un incaricato del costruttore il controllo del numero e delle condizioni degli apparecchi e l'ispezione del proprio libro delle merci in conto deposito e del libro degli apparecchi in prova.

Art. 6.

I rischi di viaggio e le spese di porto, imballo e accessori, sia per la spedizione che per la resa degli apparecchi affidati in deposito sono a carico del depositario, eccetto che la restituzione avvenga a richiesta della ditta costruttrice secondo quanto indicato all'art. 4 seconda parte.

Art. 7.

La ditta costruttrice comunicherà al depositario, oltre ai propri listini, le condizioni di sconto e le provvigioni stabilite a favore del depositario stesso in base a quanto fissato nell'accordo economico per la disciplina del commercio degli apparecchi per radiodiffusione.

In caso di eventuali variazioni di prezzo, la fatturazione sarà eseguita ai prezzi vigenti al momento della vendita.

Art. 8.

Di ogni vendita avvenuta il depositario darà comunicazione in giornata alla ditta costruttrice.

La vendita sarà effettuata in nome del costruttore allorquando il depositario ne abbia avuta espressa facoltà per iscritto ed a norma di legge. In tal caso le vendite a respiro dovranno contenere il patto di riservato dominio a favore del costruttore nonchè le altre clausole abituali del costruttore stesso.

Il denaro e le cambiali incassate dal depositario a copertura del prezzo resteranno presso di lui a titolo di deposito e si intenderanno di proprietà della ditta costruttrice, a disposizione della quale dovranno essere tenuti; ciò anche nel caso in cui la vendita sia stata effettuata dal depositario in nome e per conto proprio.

Il diritto di proprietà del costruttore sull'apparecchio venduto si intenderà in ogni caso trasferito su quanto ne rappresenterà il prezzo.

Del denaro e delle cambiali di cui sopra il depositario acquisterà la proprietà e la disponibilità, per la parte di sua pertinenza, soltanto dopo che sarà stato rimesso alla ditta costruttrice tutto l'importo — scaduto a favore di essa al giorno dell'incasso — sia per l'apparecchio venduto che per quanto il depositario avesse ancora da pagare per le vendite precedenti.

Art. 9.

Qualora esistessero fra il depositario e la ditta costruttrice, in conseguenza di reciproche relazioni di affari, diversi rapporti e diversi conti, la compensazione tra conti debitori e conti creditori si intenderà fatta ed approvata ad ogni effetto sin dall'inizio indipendentemente dalla loro esigibilità, dovendosi essi considerare come un conto unico. Resta per altro fermo il disposto dell'art. 1289, n. 2 Codice civile anche relativamente al denaro ed alle cambiali che, a norma dell'art. 8 della presente convenzione, siano in possesso del depositario.

Art. 10.

I contratti relativi alla fornitura di apparecchi in conto deposito si intenderanno stipulati a tempo indeterminato. Essi potranno essere risolti dalla ditta costruttrice senza necessità di giustificazione mediante preavviso di venti giorni con lettera raccomandata, escluso ogni compenso od indennizzo.

In caso di inadempienza da parte del depositario alle obbligazioni conseguenti al disposto degli articoli 3, 4, 5, 8 della presente convenzione e in caso di ritardo nei pagamenti, la ditta costruttrice avrà facoltà senza pregiudizio di ogni azione e sanzione di legge di risolvere senza preavviso, mediante lettera raccomandata, il contratto relativo alla fornitura di apparecchi in conto deposito.

Art. 11.

Per quanto altro non sia regolato dalla presente convenzione valgono le clausole particolari che potranno essere stipulate nei singoli contratti individuali.

p. *La Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici e metallurgici*
EMILIO ICHINO

p. *La Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati*
MARIO CAMBI

p. *La Confederazione fascista degli industriali*
GIOVANNI BALELLA

p. *La Confederazione fascista dei commercianti*
MARIO RACHELI

Visto: *Il Segretario generale del Consiglio Naz. Corporazioni*
ANSELMI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 maggio 1939-XVII.

Unificazione dei raccordi e degli attacchi per tubazioni incendi ed altri impieghi. (Normalizzazione dei materiali per l'industria).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, e comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 24 maggio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, gli Enti autarchici, gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, gli Stabilimenti dichiarati ausiliari, tutti gli Enti e Ditte che dispongono o controllano i servizi elencati al successivo art. 2, sono tenute all'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 802-803 - 19 dicembre 1938-XVII: Raccordi e attacchi per tubazioni flessibili da estinzione incendi ed altri impieghi. Prospetto dei tipi unificati.

UNI 804 - 19 dicembre 1938-XVII: Raccordi per tubazioni flessibili da estinzione incendi ed altri impieghi.

UNI 805-806 - 19 dicembre 1938-XVII: Raccordi per tubazioni flessibili da estinzione incendi ed altri impieghi. Cannotti filettati.

UNI 807 - 19 dicembre 1938-XVII: Raccordi per tubazioni flessibili da estinzione incendi ed altri impieghi. Cannotti non filettati.

UNI 808-809 - 19 dicembre 1938-XVII: Raccordi per tubazioni flessibili da estinzione incendi ad altri impieghi. Girelli.

UNI 810 - 19 dicembre 1938-XVII: Attacchi per tubazioni flessibili da estinzione incendi ed altri impieghi. Attacchi a vite.

UNI 811-812 - 19 dicembre 1938-XVII: Attacchi per tubazioni flessibili da estinzione incendi ed altri impieghi. Attacchi a madrevite.

UNI 813 - 19 dicembre 1938-XVII: Raccordi e attacchi per tubazioni flessibili da estinzione incendi ed altri impieghi. Guarnizioni.

UNI 814 - 19 dicembre 1938-XVII: Chiavi per la manovra dei raccordi UNI 804 e degli attacchi UNI 811.

Art. 2.

Le prescrizioni del presente decreto, riguardano:

a) gli impianti mobili e fissi di estinzione incendi dei Corpi vigili del fuoco, del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nelle stazioni ferroviarie, nelle fabbriche, nelle abitazioni, negli edifici pubblici, nei porti, sulle navi sia militari che mercantili, negli aeroporti civili, ecc.;

b) gli impianti di imbarco, sbarco e travaso di acqua dolce, olio e nafta, per navi militari e mercantili;

c) gli impianti di innaffiamento;

d) i servizi idrici (quali ad esempio carri cisterna, autobotti, motopompe, ecc.).

Art. 3.

L'obbligo previsto dall'art. 1 ha la seguente decorrenza:

a) la sostituzione dei raccordi e attacchi attualmente in uso presso i vigili del fuoco, con raccordi e attacchi unificati, dovrà iniziarsi entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovrà essere portata a termine al massimo entro due anni dall'emanazione del decreto stesso; in tutti gli impianti sia pubblici che privati che hanno bocche da incendio, si dovranno modificare gli attacchi fissi, di pari passo con la sostituzione dei raccordi e attacchi da parte dei Corpi vigili del fuoco della stessa città;

b) per le Amministrazioni dello Stato per le Ditte ed Enti che dispongono dei servizi elencati all'art. 2, la sostituzione dovrà essere iniziata entro tre mesi e portata a termine gra-

dualmente nel termine massimo di 10 anni dalla data della pubblicazione del decreto di obbligatorietà, in modo che nel suddetto termine massimo tutti gli impianti esistenti siano conformati all'unificazione;

c) nel frattempo, di mano in mano che il Corpo vigili del fuoco di una città adotterà il nuovo tipo di raccordo, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti e Ditte private che dispongono di servizi antincendi dovranno provvedersi di speciali raccordi di congiunzione sia maschio che femmina atti a permettere il collegamento fra i proprii impianti e quelli dei vigili del fuoco. Per gli impianti su mezzi mobili (navi, autobotti, ecc.) detti speciali raccordi dovranno essere approntati entro sei mesi dalla data del decreto.

Art. 4.

È data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni solo nel caso di fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni dello Stato od Enti elencati all'art. 1, dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI (via Maresciallo Giardino, 2) Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli Stabilimenti statali ed Uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 maggio 1939-XVII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(2739)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1939-XVII.
Sostituzione di un componente del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il decreto del Capo del Governo 10 settembre 1936-XIV, che approva le norme statutarie, il regolamento interno e del Personale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Visto l'art. 5 delle norme statutarie predette;

Visto il decreto Ministeriale del 29 novembre 1938-XVII col quale venne effettuata la nomina del presidente e dei membri del Comitato stesso per il triennio 20 novembre 1939-20 novembre 1942;

Considerato che S. E. il gr. cord. dott. Ottone Gabelli, nominato componente di detto Comitato con decreto 20 aprile 1938-XVI, è deceduto il 9 gennaio 1939-XVII;

Vista la nuova designazione del proprio rappresentante fatta dal Ministero dell'Africa Italiana, con lettera 9 giugno 1939-XVII, n. 15504;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Giuseppe Dell'Armi, direttore generale degli affari economici e finanziari al Ministero dell'Africa Italiana, è nominato componente del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, quale rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana in sostituzione del defunto S. E. gr. cord. Ottone Gabelli.

Roma, addì 19 giugno 1939-XVII

Il Ministro: GUARNERI

(2768)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1939-XVII.
Autorizzazione alla Soc. an. Esercizio Magazzini Generali ad istituire e gestire in Catania una succursale pel deposito di frutta secca.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 novembre 1927, n. 1158;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale sull'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, recante modificazioni al predetto R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290;

Vista la domanda in data 9 novembre 1938-XVII, presentata dalla Società anonima Esercizio Magazzini Generali, in liquidazione, con sede in Catania, via Stazione Acquicella, per ottenere l'autorizzazione ad istituire in Catania, via Vela, 7, nei magazzini di proprietà Bonaiuto, una succursale temporanea pel deposito di mandorle, pistacchi e nocciole;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Catania, con nota n. 3787 in data 31 dicembre 1938-XVII, e la deliberazione 14 aprile 1939-XVII della Sezione commerciale del predetto Consiglio, con cui si approvano il regolamento e le tariffe da applicarsi alla istituenda succursale;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Esercizio Magazzini Generali, in liquidazione, con sede in Catania, via Stazione Acquicella, è autorizzata ad istituire ed a gestire in Catania, via Vela n. 7, nel magazzino di proprietà Bonaiuto, fino a tutto il 31 agosto 1939, una succursale pel deposito di mandorle, pistacchi e nocciole.

Ai depositi effettuati in detta succursale saranno applicati il regolamento e le tariffe approvate dalla Sezione commerciale del Consiglio provinciale delle corporazioni di Catania, con la deliberazione 14 aprile 1939-XVII succitata.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Catania è incaricato della esecuzione del presente decreto e di proporre al Ministero l'ammontare della cauzione, che, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, di cui nelle premesse, la Società Esercizio Magazzini Generali di Catania è tenuta a prestare, a garanzia dei depositi da effettuarsi nella istituenda succursale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(2740)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Aosta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Ivrea (Aosta);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aosta, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 16 maggio 1938, in una zona della provincia di Aosta, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, limitatamente al territorio compreso nei seguenti confini:

a nord, dalla strada interpoderale che si diparte dal ponte Breda sul Naviglio, in direzione ovest e dalla sua continuazione ideale fino al fiume Dora Baltea;

ad ovest, dalla riva sinistra del predetto fiume;

ad est, dalla riva destra del predetto Naviglio;

a sud, dalla roggia detta dei Cugnoni, partendo dal punto di interferenza della stessa col Naviglio fino al suo sbocco nella Dora, lungo la sua riva sinistra.

La Commissione venatoria provinciale di Aosta provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2716)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1939-XVII.

Aumento di un membro nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e successive modificazioni, riguardante la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici e per gli agenti rurali;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, convertito nella legge 11 dicembre 1927, n. 2309, recante modificazioni all'Istituto suddetto;

Visto l'art. 2 del R. decreto 18 gennaio 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1932, registro n. 5 Ufficio riscontro poste, foglio n. 188, relativo al cambio di denominazione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli Uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali in « Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici »;

Considerato che per le accresciute attribuzioni dell'Istituto medesimo, per quanto concerne i ricevitori ed i gerenti postali telegrafici, si rende necessario aggiungere al Consiglio di amministrazione dell'Istituto il capo del Servizio III della Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1933, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1939-XVII, registro n. 7 Ufficio riscontro poste, foglio n. 314, con il quale in conformità dell'autorizzazione consentita dalla legge 11 maggio 1931, n. 535, è stata disposta, a partire dal 1° luglio 1933 la riunione in unica gestione e la fusione dei relativi patrimoni delle gestioni dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, aventi finalità comuni di assistenza e previdenza;

Ritenuto che nella elencazione delle gestioni risulta omessa nel decreto interministeriale stesso quella riflettente l'assicurazione del personale ausiliario, che, in conformità del parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi ed in armonia alle finalità del decreto, dev'essere fusa con le altre delle quali è stata eseguita la unificazione;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici è aumentato di un posto com'è previsto all'art. 9 del R. decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, convertito nella legge 11 dicembre 1927, n. 2309.

Art. 2.

Alle gestioni dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, delle quali si è disposta la fusione con il citato decreto interministeriale 28 giugno 1933, è aggiunta quella relativa all'assicurazione del personale ausiliario.

Roma, addì 20 maggio 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2770)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Premi alle Provincie che non risultano vincitrici nelle estrazioni dei giorni 4, 5 e 7 maggio 1939-XVII della Lotteria nazionale automobilistica di Tripoli - Manifestazione 1939-XVII.

Bollettino Ufficiale dei biglietti vincenti estratti in Roma il giorno 14 giugno 1939-XVII.

1)	Prov. di Agrigento.....	serie	AA	n. 35612	– Premio di	L. 3.100
2)	» » Ancona	»	U	» 40903	– » »	» 3.100
3)	» » Aosta.........	»	Y	» 49393	– » »	» 2.000
4)	» » Apuania	»	O	» 47200	– » »	» 2.000
5)	» » Aquila	»	AJ	» 78863	– » »	» 2.300
6)	» » Arezzo	»	U	» 41875	– » »	» 2.300
7)	» » Ascoli Piceno ..	»	AY	» 26893	– » »	» 2.000
8)	» » Asti	»	P	» 22264	– » »	» 2.200
9)	» » Avellino	»	R	» 30627	– » »	» 2.200
10)	» » Benevento	»	Q	» 28544	– » »	» 3.000
11)	» » Bolzano.......	»	AA	» 45394	– » »	» 3.100
12)	» » Brindisi	»	AN	» 01854	– » »	» 2.500
13)	» » Caltanissetta ..	»	X	» 55601	– » »	» 2.000
14)	» » Campobasso ..	»	AR	» 16768	– » »	» 3.000
15)	» » Catanzaro	»	Z	» 69805	– » »	» 3.500
16)	» » Cosenza	»	F	» 82329	– » »	» 2.400
17)	» » Enna	»	AN	» 08021	– » »	» 2.000
18)	» » Ferrara	»	AD	» 65509	– » »	» 5.000
19)	» » Fiume	»	AX	» 40443	– » »	» 2.600
20)	» » Forlì	»	N	» 33138	– » »	» 3.900
21)	» » Frosinone	»	D	» 99652	– » »	» 2.050
22)	» » Grosseto.......	»	R	» 54481	– » »	» 2.100
23)	» » Littoria	»	AI	» 02942	– » »	» 2.300
24)	» » Livorno	»	E	» 10618	– » »	» 5.800
25)	» » Macerata......	»	AM	» 18922	– » »	» 2.000
26)	» » Mantova	»	X	» 75822	– » »	» 4.800
27)	» » Matera	»	AB	» 71745	– » »	» 2.000
28)	» » Messina	»	AZ	» 64081	– » »	» 5.100
29)	» » Padova	»	AU	» 67000	– 1° Premio	» 6.000
30)	» » Padova	»	X	» 95336	– 2° » »	» 4.200
31)	» » Palermo	»	AI	» 26191	– 1° Premio	» 6.000
32)	» » Palermo	»	A	» 20114	– 2° » »	» 6.000
33)	» » Pavia..........	»	AQ	» 57335	– 1° Premio	» 5.000
34)	» » Pavia	»	B	» 25281	– 2° » »	» 2.000
35)	» » Perugia	»	AO	» 50700	– Premio »	» 4.000
36)	» » Pesaro Urbino..	»	E	» 37023	– » »	» 2.000
37)	» » Piacenza	»	Q	» 80980	– » »	» 6.000
38)	» » Pistoia........	»	J	» 56025	– » »	» 2.200
39)	» » Pola	»	AN	» 49702	– » »	» 2.200
40)	» » Potenza........	»	AF	» 15321	– » »	» 2.000
41)	» » Ragusa........	»	AV	» 87188	– » »	» 2.000
42)	» » Ravenna	»	AI	» 33414	– » »	» 3.600
43)	» » Rieti	»	AX	» 81019	– » »	» 2.000
44)	» » Rovigo	»	AS	» 79757	– » »	» 2.000
45)	» » Salerno........	»	E	» 53142	– 1° Premio	» 5.000
46)	» » Salerno........	»	AE	» 24361	– 2° » »	» 2.000
47)	» » Sondrio	»	AA	» 11173	– Premio »	» 2.000
48)	» » Teramo	»	A	» 43452	– » »	» 2.300
49)	» » Terni	»	I	» 70751	– » »	» 2.400
50)	» » Trapani.......	»	AZ	» 98556	– » »	» 3.100
51)	» » Trento	»	L	» 87251	– » »	» 2.700
52)	» » Vicenza	»	AC	» 34064	– » »	» 5.200
53)	» » Viterbo	»	AA	» 26521	– » »	» 2.000
54)	» » Zara	»	G	» 78559	– » »	» 2.000
55)	» » Isole dell'Egeo	»	Y	» 02815	– » »	» 2.000
56)	» » Hamara (Gondar)		AS	» 05190	– » »	» 2.9[illegible]0

I biglietti vincenti dovranno essere presentati o fatti pervenire a rischio dei mittenti al Ministero delle finanze - Servizi del Lotto - entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

I relativi premi saranno pagati, previo il necessario controllo, dal Ministero predetto, mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia, ai singoli esibitori o ai mittenti dei biglietti, secondo le generalità da essi fornite.

Decorso detto termine i biglietti vincenti non presentati, saranno prescritti e, pertanto, inesigibili.

p. Il Ministro per le finanze
Presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali: RAMPINI.

(2747)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Media dei cambi e dei titoli

del 16 giugno 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,50
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	18,95
Danimarca (Corona)	3,973
Germania (Reichsmark)	7,6245
Norvegia (Corona)	4,472
Olanda (Fiorino)	10,09
Polonia (Zloty)	357,85
Portogallo (Scudo)	0,8077
Svezia (Corona)	4,5825
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	73,175
Id. 3,50 % (1902)	70,75
Id. 3,00 % Lordo	50,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,625
Id. Id. 5 % (1936)	93,875
Rendita 5 % (1935)	93,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,875
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,55
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,90
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,25
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,175
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,60

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Annullamento di marchi di fabbrica

Il marchio di fabbrica n. 57127 registrato il 31 maggio 1938 al nome della ditta Luigi Morassi a Murano (Venezia), e compreso nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1938, n. 230, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione delli 8 aprile 1939, autenticata dal notaio dott. Antonio Candiani a Venezia e presentata presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni di Venezia.

Il direttore: ZENGARINI

(2741)

Il marchio di fabbrica n. 57126 registrato il 31 maggio 1938 al nome della ditta Luigi Morassi a Murano (Venezia), e compreso nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1938, n. 230, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione delli 8 aprile 1939, autenticata dal notaio dott. Antonio Candiani a Venezia e presentata presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni di Venezia.

Il direttore: ZENGARINI

(2742)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.